

Doc. **XXII**
n. **50-51-52-53-54-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(**DIFESA**)

presentata alla Presidenza l'8 luglio 1999

(Relatore: **RUFFINO**)

SULLE

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

n. 50, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, BOATO, LECCESE, GALLETTI, CREMA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla tragedia del Cermis

Presentata il 22 marzo 1999

n. 51, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVIERI, CARBONI, SCHMID, VELTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza
dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità relative alla
tragedia del Cermis

Presentata il 23 marzo 1999

n. 52, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANO CARRATELLI, ALBANESE, MOLINARI, ANGELICI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla strage del Cermis

Presentata il 7 aprile 1999

n. 53, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTAN, GNAGA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla strage del Cermis

Presentata il 7 aprile 1999

n. 54, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NARDINI, MANTOVANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del
Cermis e sulle eventuali connesse responsabilità politiche e militari

Presentata il 28 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La IV Commissione è pervenuta alla definizione dell'unito testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare doc. XXII, n. 50, 51, 52, 53 e 54, in ordine al quale si formulano le seguenti considerazioni.

1. Ambito dell'inchiesta.

Con il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare in esame si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta finalizzata ad indagare sulle eventuali responsabilità nella strage del Cermis, avvenuta nella zona di Cavalese, in Trentino Alto-Adige, il 3 febbraio 1998. In tale data un aereo E6B *Prowler* della base militare USA di Aviano ha tranciato di netto i cavi della funivia del Cermis: una cabina è precipitata nel vuoto causando la morte di tutte le 20 persone che erano a bordo. Successivamente il pilota ed i tre membri dell'equipaggio dell'aereo hanno espresso la loro volontà di sottoporsi esclusivamente alla giustizia statunitense, come consentito dalla Convenzione tra i paesi appartenenti alla NATO, firmata a Londra nel 1951 e ratificata nel 1955. Il 3 agosto 1998 è iniziato il procedimento presso la Corte marziale, con la fissazione delle date dei processi nei confronti del pilota R. Ashby e del navigatore J. Schweitzer, accusati di omicidio involontario e omicidio per negligenza. Il 4 marzo 1999 Ashby è stato assolto come « non colpevole » per tutti i capi di imputazione, mentre il procedimento nei confronti di Schweitzer è stato successivamente archiviato. È rimasto aperto per il solo Ashby il procedimento per ostruzione alla giustizia in re-

lazione all'accusa di manomissione della videocassetta contenente la registrazione del volo. Infatti il 29 marzo, alla vigilia del processo, il capitano Schweitzer si è riconosciuto colpevole dei reati contestati e ha chiesto il patteggiamento. Conseguentemente il 2 aprile la corte marziale ne ha disposto l'espulsione dal Corpo dei *marines*. Quindi il 10 maggio il capitano Ashby è stato assolto dal reato di omicidio e riconosciuto colpevole del reato di ostruzione della giustizia, per il quale è stato condannato a sei mesi di reclusione ed espulso dal Corpo dei *marines*.

2. L'iter presso la Commissione Difesa.

La Commissione ha avviato su tale tragedia il 6 aprile 1999 l'esame congiunto delle proposte di legge C. 5146 Mantovani, C. 5785 Paissan, C. 5803 Mussi e C. 5844 Romano Carratelli, per istituire una Commissione bicamerale di inchiesta e dei doc. XXII n. 51 Olivieri, 52 Romano Carratelli, 53 Fontan e 54 Nardini, per istituire una Commissione monocamerale di inchiesta. Per esigenze di economia procedurale se ne è proseguito l'esame congiunto nelle sedute del 14 e 21 aprile.

Il 21 aprile la Commissione ha deliberato di proseguire solo sulle proposte per l'istituzione di una Commissione monocamerale, costituendo altresì un Comitato ristretto per l'ulteriore approfondimento.

L'esame è ripreso in Commissione sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto nelle sedute del 5, 19 e 25 maggio, 2 e 15 giugno, e 7 luglio 1999.

La scelta di procedere all'istituzione di una Commissione monocamerale di inchie-

sta è connessa essenzialmente a ragioni di celerità, anche se con la consapevolezza che si tratta di un organo che, essendo istituito con atto monocamerale, non può prevedere poteri diversi (e limitazioni diverse) da quelle proprie dell'autorità giurisdizionale. Anzi, si può dire che i poteri della istituenda Commissione discendano direttamente dall'articolo 82 della Costituzione, rispetto al quale il presente atto (volto a provocare una delibera istitutiva della Camera procedente) non può che recare solo norme organizzative del relativo funzionamento, che esauriscono la relativa efficacia all'intero dell'ordinamento della Camera dei deputati e dei relativi organi. Per tali ragioni il testo che la Commissione ha definito è essenziale nei contenuti.

Le Commissioni consultate per il parere si sono espresse favorevolmente nei termini risultanti dai pareri allegati alla presente relazione. In particolare la Commissione non ha ritenuto di accogliere le osservazioni apposte ai pareri delle Commissioni III e IX.

3. *Illustrazione dell'articolato.*

La Commissione ha il compito di fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti; ha inoltre il compito di accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni, e di verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di addestramento.

La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza di fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari relativi alla fase delle indagini preliminari (articolo 3, comma 4, secondo periodo). Questa disposizione corrisponde all'esigenza di assicurare che il segreto che copre gli atti delle indagini in corso presso l'autorità giudiziaria, di cui la Commissione dovesse chiedere copia, « prosegue » presso la Commissione stessa, in modo da generare nei magistrati procedenti l'affidamento in tale segreto e quindi facilitarne la collaborazione, senza peraltro alterare il regime degli atti proprio di ciascuna autorità procedente.

La Commissione può anche chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari. Se dipendenti da altre Amministrazioni queste possono procedere al distacco del personale richiesto. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione. Si tratta di una norma generale che consente di assicurare la massima riservatezza agli atti

acquisiti nel corso dell'indagine (articolo 5, comma 1). Comunque per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore (articolo 5, comma 2).

In tal modo gli atti che non sono coperti dal segreto di cui al comma 2 dell'articolo 5 e dal segreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, entrambi di tipo *oggettivo*, sono comunque in generale assoggettati sotto il profilo *soggettivo* al segreto di cui all'articolo 5, comma 1.

La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed

entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

Onorevoli Colleghi! La delicatezza della materia suggerisce a tutti di trattarne i profili con la massima attenzione. In tal modo si può pervenire ad una soluzione che potrebbe suggerire conclusioni sulla vicenda che l'opinione pubblica ha il diritto di conoscere, allo scopo di offrire indicazioni definitive su quel tragico evento.

Elvio RUFFINO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La Commissione affari esteri,

esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare DOC. XXII, nn. 50, 51, 52, 53 e 54, recante: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, valuti la Commissione di merito la necessità di evidenziare, tra i compiti della Commissione parlamentare di inchiesta, anche quello riguardante la compatibilità della localizzazione delle basi NATO e statunitensi sul territorio nazionale con le esigenze di sicurezza delle popolazioni e di salvaguardia ambientale;

all'articolo 4, consideri la Commissione di merito l'opportunità di prevedere lo svolgimento di missioni all'estero, da effettuarsi con la piena collaborazione del Ministero degli affari esteri;

all'articolo 6, venga elevato da 10 a 16 mesi il termine entro il quale la Commissione di inchiesta completa i suoi lavori, tenuto conto della complessità dei compiti ad essa assegnati.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il testo unificato delle proposte concernenti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis (DOC. XXII, nn. 50, 51, 52, 53 e 54),

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) per analoghe situazioni in passato, sia pure concernenti il solo settore del trasporto civile, si è dimostrato adeguato il ricorso allo strumento dell'indagine conoscitiva.

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis.

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di cui alla lettera b).

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari relativi alla fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine

e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 6.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**n. 50 d'iniziativa dei deputati
Paissan ed altri**

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis).

1. È istituita per la durata della XIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis con il compito di:

a) accertare la dinamica dell'incidente;

b) verificare le responsabilità della catena di comando statunitense ed eventualmente italiana nell'aver autorizzato un piano di volo palesemente in contrasto con le più elementari regole di sicurezza;

c) accertare se il Governo italiano o comunque le autorità militari italiane fossero a conoscenza delle abituali rotte di addestramento degli aerei alleati, ed in particolare se sapessero che frequentemente tali voli sono effettuati in violazione delle norme relative agli *standard* minimi di sicurezza e quindi con elevato rischio per l'incolumità delle popolazioni residenti nella zona di esercitazioni;

d) valutare se la localizzazione delle basi militari della NATO e statunitensi sul territorio nazionale sia compatibile con l'esigenza di garantire l'incolumità delle popolazioni civili e la salvaguardia dell'ambiente;

e) riferire con periodicità semestrale alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta e, comunque, alla fine dell'attività suggerendo al Parlamento ed al Governo eventuali modifiche alle norme che regolano la presenza militare straniera in Italia ed agli accordi fra Italia e Paesi stranieri per quanto attiene agli aspetti operativi del funzionamento delle basi militari presenti nel territorio italiano.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono

meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e della difesa.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**N. 51 d'iniziativa dei deputati
Olivieri ed altri****ART. 1.***(Istituzione della Commissione).*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che tranciando il cavo della funivia del Cermis ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, in relazione alla sicurezza delle popolazioni residenti;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).

ART. 2.*(Composizione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

ART. 3.*(Indagini e audizioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano

sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.*(Organizzazione interna).*

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.*(Pubblicità dei lavori).*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.*(Accertamenti all'estero).*

1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commis-

sione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.

2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

**N. 52 d'iniziativa dei deputati
Romano Carratelli ed altri**

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause del grave incidente che il 3 febbraio 1998 ha provocato a Cavalese la morte di venti persone in seguito all'aggrancio e alla rottura di un cavo della funivia del Cermis prodotti da un aereo in volo di addestramento;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Indagini ed audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 7.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento.

Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.

**N. 53 d'iniziativa dei deputati
Fontan e Gnaga**

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con i seguenti compiti:

a) accertare le cause che hanno provocato l'incidente della funivia del Cermis, accaduto in data 3 febbraio 1998 in località Masi di Cavalese;

b) verificare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare sul territorio italiano, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della incolumità delle popolazioni residenti nelle zone di esercitazioni;

c) valutare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b);

d) fare piena luce sulle responsabilità del comando statunitense ed eventualmente italiano nell'aver autorizzato un piano di volo palesemente in contrasto con le più elementari regole di sicurezza.

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

ART. 3.

(Indagini e audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Accertamenti all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commis-

sione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.
(*Segreto*).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.
(*Relazione conclusiva*).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.

2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

**N. 54 d'iniziativa dei deputati
Nardini e Mantovani****ART. 1.***(Istituzione e composizione).*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sulle eventuali responsabilità politiche e militari nella strage del Cermis, avvenuta nella zona Cavalese, in Trentino-Alto Adige, il 3 febbraio 1998 per opera di un *Prowler* del Corpo dei *Marines* statunitensi e nella quale perirono venti persone.

2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente ed un segretario.

ART. 2.*(Finalità).*

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) la dinamica dei fatti;

b) le responsabilità della catena di comando alleata ed italiana nell'aver autorizzato un piano di volo in contrasto con le più elementari norme di sicurezza;

c) se le autorità di governo italiane erano a conoscenza dell'abitudine degli aerei alleati di addestrare i loro piloti a voli radenti a quote inferiori al consentito e, in caso affermativo, se il loro mancato intervento per far cessare questa pratica non configuri ipotesi di reato;

d) lo *status* delle basi militari straniere sul nostro territorio e la loro conformità o meno con il dettato costituzionale;

e) le ragioni per le quali la richiesta di giurisdizione della magistratura italiana nei confronti dei *Marines* responsabili non sia

mai stata formalizzata dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America e se il Trattato di Londra sullo *status* dei militari alleati in Italia del 1951, reso esecutivo con legge 30 novembre 1955, n. 1355, sia applicabile o meno ai reati di strage.

ART. 3.*(Poteri della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.*(Funzionamento della Commissione).*

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Missioni all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza

per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.